

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE E A SEGUITO DI
ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO**

(redatto ai sensi degli articoli 2501-bis e 2501-ter del codice civile)

DI

HOTEL BRETAGNA S.R.L.

E

INCORSI S.R.L.

IN

SOGES GROUP S.P.A.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE E A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO

A. PREMESSE

1. Oggetto

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501-*bis* e 2501-*ter* del codice civile, gli organi amministrativi delle seguenti società (congiuntamente, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”):

- (i) **SOGES GROUP S.P.A.** (“**Soges Group**” o la “**Società Incorporante**”),
- (ii) **HOTEL BRETAGNA S.R.L.** (“**Hotel Bretagna**”), e
- (iii) **INCORSI S.R.L.** (“**Incorsi**” e, congiuntamente ad Hotel Bretagna, le “**Società Incorporande**”),

hanno congiuntamente redatto, e ciascuno di essi ha approvato in data 14 marzo 2025, il presente progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione e a seguito di acquisizione con indebitamento di Hotel Bretagna e Incorsi in Soges Group (la “**Fusione**”). Si precisa che: (i) alla data odierna, Soges Group detiene interamente il capitale sociale di Hotel Bretagna, la quale a sua volta detiene interamente il capitale sociale di Incorsi; e (ii) essendo la Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, ai sensi dell’articolo 2501-*bis*, comma 6, del codice civile, non risultano applicabili le semplificazioni di cui all’articolo 2505 del codice civile.

2. Descrizione dell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale delle Società Incorporande

Con contratto sottoscritto in data 28 novembre 2024, i signori Fabrizio Botticelli e Alessandro Fiore e la società Elian Due S.r.l. in qualità di venditori (i “**Venditori**”) e Soges Group, in qualità di acquirente, hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il “**Contratto di Compravendita**”) avente ad oggetto l’acquisto da parte di Soges Group delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di Hotel Bretagna e, indirettamente, di Incorsi. Il corrispettivo concordato nel Contratto di Compravendita è stato calcolato sulla base di un *enterprise value* pari ad Euro 14.800.000,00, al netto: (i) della posizione finanziaria netta aggregata; e (ii) del capitale circolante netto aggregato, entrambi effettivi e calcolati dalla data di cessione delle partecipazioni perfezionata in data 19 dicembre 2024 (la “**Data del Closing**”), fermo l’aggiustamento con i valori effettivamente rilevati alla Data del Closing (il “**Corrispettivo Complessivo**”).

Il pagamento del Corrispettivo Complessivo da Soges Group ai Venditori è stato previsto secondo le seguenti modalità:

- (i) L’importo di Euro 1.075.000,00 è stato versato a titolo di caparra confirmatoria, di cui Euro 75.000,00 pagato prima della data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita ed Euro 1.000.000,00 versato contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita;

- (ii) una prima *tranche* del Corrispettivo Complessivo, pari ad Euro 6.586.292,00, è stata versata da Soges Group in favore dei Venditori alla Data del Closing, calcolata sulla base di un corrispettivo provvisorio complessivo alla Data del Closing, determinato sulla base delle situazioni patrimoniali di Hotel Bretagna e Incorsi al 30 settembre 2024, in Euro 12.661.292,00, fermo l'aggiustamento successivo sulla base dei valori della posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto effettivi alla Data del Closing;
- (iii) una seconda *tranche* del Corrispettivo Complessivo, pari ad Euro 3.000.000,00, di cui l'importo di Euro 333.170,00 è stato versato da Soges Group in favore dei Venditori alla Data del Closing e l'importo residuo di Euro 2.666.830,00 sarà versato a seguito del perfezionamento della Fusione su un conto bancario vincolato intestato ai Venditori (il "**Conto Escrow Locazione**"). Tale importo versato sul Conto Escrow Locazione potrà essere liberato e versato ai Venditori entro 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2026 nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2025, non sia intervenuta nessuna disdetta alla scadenza del primo novennio da parte di Fabrica Immobiliare SGR Società per Azioni, in qualità di società di gestione del Comparto Due del fondo Inarcassa RE, in qualità di locatore di talune parti del complesso immobiliare che Hotel Bretagna ha in godimento in forza di contratti di locazione e in cui esercita parte della propria attività;
- (iv) una terza *tranche* del Corrispettivo Complessivo, pari ad Euro 2.000.000,00, sarà versata, a seguito del perfezionamento della Fusione, su tre conti bancari vincolati rispettivamente intestati ai Venditori (i "**Conti Escrow Indennizzi**") e costituiti a garanzia degli obblighi di indennizzo per l'eventuale violazione delle dichiarazioni e garanzie che i Venditori hanno rilasciato ai sensi del Contratto di Compravendita. Tali importi versati sui Conti Escrow Indennizzi saranno rilasciati in favore dei Venditori entro il 15 febbraio 2026 per le porzioni non eventualmente compensate con importi dovuti dai Venditori all'Acquirente in forza dei suddetti obblighi di indennizzo, qualora a tale data non siano pendenti reclami relativi a richieste di indennizzo per violazione delle dichiarazioni e garanzie e non ancora risolti in via definitiva tra le parti.

3. Descrizione delle modalità di finanziamento dell'acquisizione dell'intero capitale sociale delle Società Incorporande

Alla data del presente Progetto di Fusione, l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Hotel Bretagna e, indirettamente, di Incorsi ha comportato a carico di Soges Group un esborso complessivo pari ad Euro 7.994.462,00, a titolo di corrispettivo.

L'importo residuo del Corrispettivo Complessivo, pari ad Euro 4.666.830,00, dovuto da Soges Group ai Venditori ai sensi del Contratto di Compravendita, trova copertura integrale con il pagamento del prezzo per la cessione delle unità immobiliari di proprietà della stessa Hotel Bretagna facenti parte del più ampio complesso denominato "Palazzo Campodonico Gianfigliuzzi Bonaparte" sito nel Comune di Firenze, Lungarno Corsini 4/6 – cessione perfezionata anch'essa alla Data del Closing (la "**Cessione dell'Immobile**") – alle società acquirenti SB Investimenti S.r.l. e LB Gestioni S.r.l., in comproprietà per il 75% a LB Gestioni S.r.l. e per il restante 25% a SB Investimenti S.r.l. (le "**Acquirenti dell'Immobile**"). Il prezzo per la Cessione dell'Immobile, pari

ad Euro 4.666.830,00, è stato versato da parte delle Acquirenti dell'Immobile su un conto bancario vincolato intestato a Hotel Bretagna (il “**Contro Escrow Prezzo Immobile**”) e, a seguito del perfezionamento della Fusione, sarà liberato a favore di Soges Group e, dal Contro Escrow Prezzo Immobile, sarà immediatamente riversato a titolo di pagamento della seconda e terza *tranche* del Corrispettivo Complessivo, per gli importi rispettivamente previsti, sul Conto Escrow Locazione e sui Conti Escrow Indennizzi. Il prezzo per la Cessione dell'Immobile ha tenuto conto dell'accollo da parte di uno dei due acquirenti, LB Gestioni S.r.l., del mutuo ipotecario sottoscritto tra Hotel Bretagna e Banco BPM S.p.A. in data 25 settembre 2017 di importo residuo, al 1° marzo 2025, di Euro 533.170,00.

Le risorse per la corresponsione della porzione a carico di Soges Group del Corrispettivo Complessivo, pari ad Euro 7.994.462,00, sono state reperite come segue:

- (i) in parte, mediante l'emissione da parte di Soges Group di un prestito obbligazionario (il “**Prestito Obbligazionario**”) non convertibile e non quotato per complessivi Euro 4.000.000,00, integralmente sottoscritto da Riello Investimenti SGR S.p.A. (il “**Sottoscrittore**”); e
- (ii) in parte, mediante l'ottenimento di un finanziamento bancario chirografario di importo pari ad Euro 3.000.000,00, concesso ed erogato da Medio Credito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (il “**Finanziamento MCC**”);
- (iii) per il residuo di Euro 994.462,00, mediante mezzi propri di Soges Group.

Pertanto, in conseguenza del ricorso all'indebitamento finanziario contratto da Soges Group, per la Fusione in oggetto, inquadrabile quale fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, si applica la disciplina prevista dall'art. 2501-*bis* del codice civile.

Con riferimento all'indebitamento finanziario contratto da Soges Group, il Prestito Obbligazionario è rappresentato da n. 40 obbligazioni aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000,00 cadauna (i “**Titoli**”), emesse ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, e integralmente sottoscritte da parte del Sottoscrittore. I Titoli scadono il 31 maggio 2031 e, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato mediante il pagamento di rate semestrali, di importo capitale variabile, scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2026. I Titoli sono fruttiferi di interessi a un tasso variabile pari alla somma tra Euribor (a tre mesi) e un margine variabile in base all'andamento di taluni parametri finanziari determinati in conformità alle previsioni del regolamento del Prestito Obbligazionario (il “**Regolamento del Prestito Obbligazionario**”) e inizialmente pari al 5,80% annuo. Il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata, con periodicità trimestrale: il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito Obbligazionario fino alla data di scadenza. Si segnala, inoltre, che il Regolamento del Prestito Obbligazionario prevede specifici *covenant* di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di PFN / EBITDA, PFN / PN e DSCR. A garanzia del rimborso del Prestito Obbligazionario, il Sottoscrittore beneficerà di pegni (i) sul saldo di un conto corrente che Soges Group utilizza per l'accredito delle somme minime necessarie a garantire il servizio del debito per ciascun periodo di interessi e (ii) sulle complessive azioni detenute dal socio Gala Holding S.r.l., che detiene una

partecipazione pari al 76,84% del capitale sociale di Soges Group, con permanenza del diritto di voto in capo al concedente. Al verificarsi delle condizioni indicate nel Regolamento del Prestito Obbligazionario (quali, tra gli altri, l'intervenuta Fusione e l'insussistenza di eventi di default), detto pegno verrà parzialmente rilasciato e permarrà solo su un numero di azioni di titolarità di Gala Holding S.r.l. rappresentative del 51% del capitale sociale di Soges Group. Entrambe le garanzie sono state costituite in data 16 dicembre 2024 mediante sottoscrizione dei relativi atti di pegno.

Il Finanziamento MCC prevede un tasso di interesse pari alla somma tra Euribor (a tre mesi) e un margine annuo pari al 2,40%. Il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata, con periodicità trimestrale il 16 marzo, il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 dicembre di ogni anno di durata del Finanziamento MCC fino alla data di scadenza. La scadenza del Finanziamento MCC coincide con la data che cade 84 mesi dopo la data di erogazione. Decorso un periodo di preammortamento di 12 mesi, il rimborso del Finanziamento MCC avverrà mediante il pagamento di 24 rate consecutive trimestrali di importo capitale crescente. A garanzia del rimborso del Finanziamento MCC, MCC beneficerà della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, con copertura massima dell'80% della perdita per MCC fino ad un importo massimo garantito di Euro 1.346.700,46, nonché della fidejussione personale rilasciata dal dott. Paolo Galardi nell'interesse della Società e in favore di MCC.

4. Situazioni patrimoniali di riferimento

Le situazioni patrimoniali di riferimento saranno sostituite, ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, comma 2, del codice civile, dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 per ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, i cui progetti sono stati approvati dagli organi amministrativi di ciascuna società in data odierna e saranno sottoposti all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci nei termini di legge.

5. Normativa applicabile

In ragione della circostanza che, per finanziare l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Hotel Bretagna e, indirettamente, di Incorsi, come descritta al precedente paragrafo A.2, Soges Group ha fatto ricorso a indebitamento, alla Fusione risulta applicabile la disciplina che regola la "*fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*" di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile. Pertanto, nel presente Progetto di Fusione sono indicate le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione (cfr. successivo paragrafo B.8). Inoltre, sia la relazione degli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione (di cui all'articolo 2501-*quinquies* del codice civile) sia la relazione degli esperti in fase di predisposizione (di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile) contengono gli elementi integrativi richiesti dall'articolo 2501-*bis*, commi 3 e 4, del codice civile.

Si segnala, inoltre, che al presente Progetto di Fusione è allegata sub Allegato A la relazione di cui all'articolo 2501-*bis*, comma 5, del codice civile, predisposta su incarico conferito congiuntamente dalle Società Partecipanti alla Fusione al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di Hotel Bretagna, Dott.ssa Bianca Nannucci, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, con il n. 1200/A, e iscritta al registro dei revisori legali al n. 86932.

La Fusione non dà luogo ad alcuna ipotesi di diritto di recesso per gli azionisti di Soges Group ai sensi della normativa applicabile.

6. Ragioni ed obiettivi dell'operazione di Fusione

La Fusione persegue l'obiettivo di semplificare la struttura del gruppo nonché di ottimizzare le sinergie e le efficienze operative tra le Società Partecipanti alla Fusione. La Fusione è quindi coerente con la strategia intrapresa da Soges Group per razionalizzare e sviluppare le attività svolte da ciascuna società.

Più nello specifico, l'operazione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di implementare una riorganizzazione societaria volta ad ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente svolte dalle singole società, per conseguire una maggiore efficienza gestionale nonché, sotto il profilo industriale, l'integrazione sia di medesime attività economiche sia di attività tra loro complementari e sfruttare al meglio le conseguenti economie di scala ottenibili dalla Fusione.

A tali finalità operative dell'operazione di Fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di sovrapposizioni societarie e moltiplicazione degli adempimenti contabili, amministrativi e gestionali, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle tre attuali.

Le forti complementarità delle Società Partecipanti alla Fusione rendono inoltre l'integrazione realizzabile in tempi brevi sotto i profili industriali e organizzativi.

Si segnala, inoltre, che il perfezionamento della Fusione costituisce un adempimento previsto a carico di Soges Group ai sensi del Contratto di Compravendita, nonché una delle condizioni previste dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, per il rilascio parziale del pegno costituito sulle azioni di Soges Group di titolarità di Gala Holding S.r.l. a garanzia del rimborso del Prestito Obbligazionario.

B. CONTENUTO DEL PROGETTO DI FUSIONE

1. Informazioni relative a ciascuna Società Partecipante alla Fusione (art. 2501-ter, comma 1, n. 1, c.c.)

(i) *Società Incorporante.*

- denominazione sociale: SOGES GROUP S.p.A.;
- tipologia: società per azioni;
- sede legale: Firenze (FI), Via dei Caboto n.49;
- codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05019310480;
- capitale sociale: deliberato per Euro 1.067.018,20, sottoscritto e versato per Euro 911.005,20.

(ii) *Società Incorporande:*

Hotel Bretagna:

- denominazione sociale: Hotel Bretagna S.r.l.;
- tipologia: società a responsabilità limitata;
- sede legale: Firenze (FI), Lungarno Corsini n.6;
- codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05521720481;
- capitale sociale: Euro 30.000,00, interamente sottoscritto e versato.

Incorsi:

- denominazione sociale: Incorsi S.r.l.;
- tipologia: società a responsabilità limitata;
- sede legale: Firenze (FI), Lungarno Corsini n.12-14;
- codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 06098180489;
- capitale sociale: Euro 29.800,00, interamente sottoscritto e versato.

Nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione si trova in stato di liquidazione né è stata assoggettata a procedure concorsuali. I sottoscritti amministratori dichiarano che dalla Fusione non si determina, a carico della Società Incorporante, la situazione di cui agli articoli 2446-2447 del codice civile.

2. Modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla Fusione (art. 2501-ter, comma 1, n. 2)

Per effetto della Fusione lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica.

Pertanto, ad esito della Fusione, la Società Incorporante manterrà invariato lo statuto attualmente vigente, allegato al presente Progetto di Fusione sub Allegato B.

Si segnala che, nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Soges Group in data 19 dicembre 2024, i cui termini e condizioni sono stati stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società Incorporante in data 20 gennaio 2025, rimangono emesse e non ancora sottoscritte n. 338.420 azioni ordinarie che potranno essere collocate dall'organo amministrativo a terzi e/o soci nel rispetto della normativa vigente entro il termine finale di sottoscrizione stabilito dalla suddetta assemblea al 31 marzo 2025. Per cui, in caso di collocamento di tali azioni entro il suddetto termine di sottoscrizione, l'ammontare del capitale

sociale e delle azioni sottoscritte indicato nello statuto di Soges Group qui allegato potrà subire variazioni.

3. Rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in denaro (art. 2501-ter, comma 1, n. 3)

Poiché il capitale sociale di entrambe le Società Incorporande è detenuto interamente, in via diretta ed indiretta, dalla Società Incorporante, non sussiste la necessità di determinare il rapporto di cambio né sono previsti conguagli in denaro. Ad esito della Fusione, la Società Incorporante non aumenterà il proprio capitale sociale e non emetterà nuove azioni, in quanto si procederà all'annullamento senza concambio delle quote delle Società Incorporande col solo accrescimento del patrimonio netto della Società Incorporante in proporzione al patrimonio netto apportato dalle Società Incorporande.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e data di decorrenza della partecipazione agli utili (art. 2501-ter, comma 1, nn. 4 e 5)

Dal momento che la Fusione riguarda l'incorporazione di società il cui capitale sociale è interamente posseduto, in via diretta ed indiretta, dalla Società Incorporante, non si farà luogo ad assegnazione di ulteriori azioni.

5. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società Incorporande sono imputate al bilancio della Società Incorporante (art. 2501-ter, comma 1, n. 6)

Gli effetti della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile, decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro delle Imprese competente per ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione di cui all'art. 2504 del codice civile.

Tuttavia, ai fini contabili, in conformità al disposto dell'articolo 2504-bis, comma 3, del codice civile, si segnala che le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio in cui l'atto di fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi. Da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

La Società Incorporante procederà alla correlativa iscrizione delle attività e delle passività delle Società Incorporande trasferitele per effetto della Fusione. La Fusione verrà attuata in piena continuità contabile.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascuna delle Società Incorporande e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alle medesime, in conformità con quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, del codice civile.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ad eventuali possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-ter, comma 1, n. 7)

Non sussistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni, cui sia riservato un trattamento particolare in dipendenza della Fusione.

7. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter, comma 1, n. 8)

Non sono previsti nell'ambito e in relazione alla Fusione vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

8. Risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della Società Incorporante (art. 2501-bis, comma 2)

La relazione degli organi amministrativi, redatta ed approvata ai sensi degli articoli 2501-bis, comma 3, e 2501-quinquies del codice civile, a cui si rimanda, illustra le ragioni che giustificano l'operazione e il piano economico e finanziario per il periodo 2025-2031, con indicazione della fonte delle risorse finanziarie disponibili per il soddisfacimento delle obbligazioni della Società Incorporante successivamente al perfezionamento della Fusione e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere (il "**Piano**").

Gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione hanno ritenuto, sulla base di analitiche simulazioni prospettiche in ordine alla capacità della società risultante dalla Fusione di generare cassa, di poter esprimere un giudizio prognostico, fondato su ragionevoli assunti, circa il fatto che il fabbisogno derivante dal rimborso dei debiti finanziari gravanti sulla Società Incorporante sia coerente con la futura generazione di cassa che è lecito attendersi in funzione delle previsioni e stime ad oggi ipotizzabili. Il Piano è stato approvato dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione in data odierna.

In particolare, secondo le risultanze del suindicato Piano, le risorse finanziarie finalizzate al soddisfacimento delle obbligazioni di Soges Group successivamente al perfezionamento della Fusione possono essere così sintetizzate:

- disponibilità liquide di Soges Group, comprensive di quelle rivenienti dall'aumento di capitale di Soges Group sottoscritto e versato per complessivi Euro 2.109.460,50;
- riduzione dei costi operativi di Hotel Bretagna e di Incorsi in seguito alla Fusione descritti nella relazione degli organi amministrativi;
- credito d'imposta relativo ai costi sostenuti per l'IPO per Euro 444.196;
- capacità di Soges Group di generare fatturato e flussi di cassa derivanti dalla gestione caratteristica, anche grazie all'acquisizione di nuove strutture in gestione quali Art Atelier, Hotel Bretagna, Villa Olmo, Hotel Malaspina e Melia Venezia Lido.

In considerazione di quanto sinora esposto, si ritiene che la Società Incorporante sarà in grado di rispettare gli impegni finanziari derivanti dal Prestito Obbligazionario e dal Finanziamento MCC, sia in termini di rimborso del capitale, sia in termini di pagamento degli interessi. Le risorse finanziarie presenti in Soges Group e quelle che, sulla base di un giudizio prognostico fondato su ragionevoli assunti, ci si aspetta verranno generate nell'arco del Piano, infatti, permetteranno di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'operazione di Fusione consentendo alla Società

Incorporante di mantenere nel contempo la capacità di porre in essere gli investimenti necessari per l'esercizio e lo sviluppo delle attività.

9. Procedure sindacali (art. 47 L. 428/1990)

Nell'ambito della Fusione saranno poste in essere con riferimento ad Hotel Bretagna le procedure sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990. Documentazione predisposta

Ai sensi della normativa applicabile è stata predisposta:

- la relazione degli organi amministrativi di Soges Group, di Hotel Bretagna e di Incorsi, ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile;

è in corso di predisposizione

- la relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del codice civile;

Allegati

- Allegato A: Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di Hotel Bretagna
- Allegato B: Statuto della Società Incorporante

Il presente Progetto di Fusione viene pubblicato sul sito *internet* di Soges Group www.sogesgroup.com, nella sezione "Fusione" e depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze, ove hanno sede le Società Partecipanti alla Fusione, ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, comma 3, del codice civile.

Il presente Progetto di Fusione viene altresì depositato in copia presso le sedi delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*septies* del codice civile, unitamente agli altri documenti ivi previsti, affinché i soci ne possano prendere visione od ottenerne gratuitamente copia.

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti anche numerici del presente progetto di fusione e dello statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richieste dall'Ufficio del Registro delle Imprese ovvero da Autorità Pubbliche in sede di controlli di legge, ovvero apportate dalle assemblee dei soci che adotteranno la decisione in ordine alla Fusione oggetto del presente Progetto di Fusione, che non incidano sui diritti dei soci e dei terzi ai sensi dell'articolo 2502 del codice civile.

Si precisa inoltre che ai sensi della procedura in materia di operazioni con parti correlate di Soges Group, la prospettata operazione di Fusione, in quanto operazione con società controllate, rispetto alle quali non vi sono interessi qualificati come significativi di altre parti correlate, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti, non si applicano le disposizioni di cui alla citata procedura, fatti salvi gli obblighi

informativi gravanti su Soges Group nella sua qualità di società le cui azioni sono ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Firenze, 14 marzo 2025

Per il Consiglio di amministrazione di *SOGES GROUP S.P.A.*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Galardi)

Per il Consiglio di amministrazione di *Hotel Bretagna S.r.l.*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Galardi)

Per *Incorsi S.r.l.*

L'Amministratore Unico

(Paolo Galardi)

RELAZIONE DEL REVISORE AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

HOTEL BRETAGNA S.R.L. E INCORSI S.R.L. IN SOGES GROUP S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 2501-bis, quinto comma, del Codice Civile

Agli Azionisti di Soges Group S.p.A.

Ai Soci di Hotel Bretagna s.r.l.

Ai Soci di Incorsi s.r.l.

Oggetto dell'incarico

In seguito all'incarico a me affidato dalle società Soges Group S.p.A. (Società Incorporante – di seguito "SOGES"), Hotel Bretagna s.r.l. ed Incorsi s.r.l. (Società Incorporande), in data 10 febbraio 2025, la sottoscritta procede con la redazione della presente relazione al progetto di Fusione per incorporazione di Hotel Bretagna s.r.l. (di seguito "Hotel Bretagna") ed Incorsi s.r.l. (di seguito "Incorsi") in SOGES ex art. 2501-bis, quinto comma del Codice Civile.

Il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione delle Assemblee dei soci di SOGES, di Hotel Bretagna e di Incorsi (congiuntamente, le "Assemblee").

1. Sintesi dell'Operazione

L'operazione prevede la Fusione per incorporazione di Hotel Bretagna ed Incorsi in SOGES. La società Incorporanda Hotel Bretagna è interamente controllata da SOGES che detiene il 100% del capitale sociale, a sua volta Hotel Bretagna detiene il 100% del capitale di Incorsi.

L'operazione è conseguente all'acquisto, da parte di SOGES, avvenuto in data 19 dicembre 2024, del 100% del capitale sociale di Hotel Bretagna al prezzo di Euro 14.800.000,00 rettificato in via provvisoria in Euro 12.661.292,00 considerando la posizione finanziaria netta aggregata ed il capitale circolante netto aggregato calcolati alla data della cessione quote.

Il pagamento del prezzo è stato stabilito nel modo indicato di seguito:

- Euro 1.075.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, versati in parte prima del contratto di compravendita ed in parte sede di contratto di compravendita in data 19 dicembre 2024;
- Euro 6.586.292,00 all'atto di compravendita in data 19 dicembre 2024;
- Euro 3.000.000,00, di cui Euro 333.170,00 pagato all'atto di compravendita e per la parte residua pari ad Euro 2.666.830,00 sarà versato a seguito del perfezionamento della Fusione su un conto bancario vincolato che potrà essere liberato e versato ai venditori delle quote entro 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2026 nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2025, non sia intervenuta nessuna disdetta alla scadenza del primo novennio da parte di Fabrica Immobiliare SGR Società per Azioni, in qualità di società di gestione del Comparto Due del fondo Inarcassa RE, in qualità di locatore di talune parti del complesso immobiliare che Hotel Bretagna ha in godimento in forza di contratti di locazione e in cui esercita parte della propria attività;

- Euro 2.000.000,00 in base agli accordi fra le parti verrà versata, su conti bancari vincolati a favore dei venditori all'atto di avvenuta Fusione o in mancanza entro il 30 giugno 2025, con svincolo entro e non oltre il 15 febbraio 2026.

Per finanziare parte dell'acquisizione, SOGES si è avvalsa, (i) dell'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e non quotato per complessivi Euro 4.000.000,00, integralmente sottoscritto da Riello Investimenti SGR S.p.A., con sede legale in Via Melone, 2 - 20121 Milano e (ii) dell'ottenimento di un finanziamento bancario chirografario per Euro 3.000.000,00, concesso ed erogato da Medio Credito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. ("MCC").

Poiché (i) la società Incorporante è ricorsa all'indebitamento per acquisire l'intero capitale sociale di Hotel Bretagna e indirettamente di Incorsi (ii) il patrimonio delle Società Incorporande viene a costituire, in seguito e per l'effetto della Fusione, garanzia generica e fonte di rimborso del suddetto indebitamento, trovano qui applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile in tema di Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

Pertanto, si è resa necessaria sia la redazione della Relazione degli Amministratori ai fini di assolvere ai doveri informativi imposti dall'art. 2501-bis, terzo comma, del Codice Civile, sia la Relazione da parte di uno o più esperti nominati dal Tribunale ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile che attesti la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di Fusione in merito alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della Società Incorporante post Fusione.

In data 21 febbraio 2025 il Tribunale di Firenze ha nominato un Collegio di esperti nelle persone dei Dott.ri Leonardo Pieralli, Eros Organni, Dario Capobianco.

Pare rilevante evidenziare che in data 19 dicembre 2024 la Hotel Bretagna ha ceduto le unità immobiliari di proprietà ("l'Immobile") alle società LB Gestioni s.r.l. e SB Investimenti s.r.l., rispettivamente il 75% ed il 25%. Al momento della sottoscrizione del preliminare di cessione dell'Immobile di Hotel Bretagna, stipulato in data 28 novembre 2024, è stato versato, da parte delle Acquirenti dell'Immobile, l'intero prezzo per l'acquisto dell'Immobile pari ad Euro 4.666.830,00 su un conto bancario vincolato. Il prezzo per la Cessione dell'Immobile tiene conto dell'accollo da parte di uno dei due acquirenti, LB Gestioni S.r.l., del mutuo ipotecario sottoscritto tra Hotel Bretagna e Banco BPM S.p.A. in data 25 settembre 2017 di importo residuo, al 1° marzo 2025, di Euro 533.170,00.

Rilevante evidenziare altresì l'importanza dell'aumento di capitale, sottoscritto e versato in data 19 febbraio 2025 per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 2.109.460,50, che ha il duplice obiettivo di consolidare la struttura finanziaria di SOGES post-fusione e di sostenere eventuali futuri investimenti per l'acquisizione di nuove strutture ricettive.

2. Obiettivo dell'operazione

La Fusione in oggetto persegue l'obiettivo di semplificare la struttura del gruppo nonché di ottimizzare le sinergie e le efficienze operative tra le società.

Più nello specifico, l'operazione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di una riorganizzazione volta ad eliminare la catena di controllo per conseguire una maggiore efficienza gestionale nonché, sotto il profilo operativo, volta a conseguire l'integrazione sia di medesime attività economiche sia di attività tra loro complementari e sfruttare al meglio le conseguenti economie di scala ottenibili dalla Fusione.

Il tutto col fine di consolidare e accrescere la posizione di vantaggio competitivo della Incorporante e quindi sviluppare una strategia di sviluppo commerciale e reddituale.

Per contro, il mantenimento di un'articolazione societaria quale quella attuale ante-Fusione comporterebbe una moltiplicazione degli adempimenti contabili, amministrativi e gestionali con conseguente aggravio di costi senza particolari vantaggi economici a fronte di detti oneri aggiuntivi.

Le forti complementarità delle società partecipanti alla Fusione rendono inoltre l'integrazione realizzabile in tempi brevi sotto i profili operativi e organizzativi.

Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante

SOGES con sede in Firenze, Via dei Caboto n. 49, codice fiscale 05019310480, è una società attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale ed opera attraverso strutture ricettive di pregio sotto il proprio marchio "Place of Charme"; costituita nel 2020, a giugno 2024 si è quotata in Borsa Italiana nel mercato EGM; il capitale sociale è pari ad Euro 911.005,20 ed è composto da nr. 6.073.368 azioni. Dispone attualmente di dodici strutture in gestione.

Società Incorporande

Hotel Bretagna con sede in Firenze, Lungarno Corsini n. 6, codice fiscale 05521720481, opera principalmente nel settore dell'ospitalità alberghiera di alta gamma. La sua attività si concentra sulla gestione e la promozione di strutture ricettive di prestigio. In particolare, la società gestisce la Alfieri Collection, in un palazzo storico denominato "Palazzo Campodonico Gianfigliuzzi Bonaparte", situato nel cuore di Firenze, in Lungarno Corsini, a due passi dal Ponte Vecchio. Hotel Bretagna gestisce una pluralità di servizi recettivo/alberghieri e non alberghieri, composti da hotel, residenze d'epoca e case appartamenti vacanze.

Incorsi con sede in Firenze Lungarno Corsini n. 12-14, codice fiscale 06098180489, operante nel settore della ristorazione, detiene direttamente una licenza di somministrazione di alimenti e bevande e indirettamente, attraverso un contratto di affitto di ramo di azienda da Hotel Bretagna, una seconda licenza sempre di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata nella medesima area di Lungarno Corsini, area UNESCO oggi soggetta a pesanti restrizioni del Comune.

3. Natura e portata della presente relazione

La presente relazione emessa ai sensi dell'articolo 2501-bis, quinto comma del Codice Civile, ha la finalità di attestare la ragionevolezza delle informazioni contenute nel Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2025-2031 (di seguito il "Piano"). Il Piano, redatto dagli Organi Amministrativi della Società Incorporante, sulla base del disposto del terzo comma dell'articolo 2501-bis del Codice Civile, contiene le informazioni relative alle fonti delle risorse finanziarie, nonché la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere nel periodo 2025-2031.

Esula dall'ambito della presente relazione qualsiasi considerazione con riferimento ai profili di opportunità e/o convenienza dell'operazione per gli Azionisti di SOGES.

4. Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del lavoro ho ottenuto dalle Società le informazioni e i documenti ritenuti utili alla fattispecie, ed effettuato colloqui con la Direzione. In particolare sono stati forniti ed esaminati i seguenti documenti:

- i) bozza del “Progetto di Fusione” redatto ai sensi dell’articolo 2501-ter del Codice Civile;
- ii) bozza delle “Relazioni degli Amministratori” delle Società redatte ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501-bis e 2501-quinquies del Codice Civile;
- iii) contratti di finanziamento in essere alla data con gli istituti di credito per la Società Incorporante e per le Società Incorande;
- iv) riepilogo delle linee di affidamento delle Società;
- v) piano economico finanziario integrato delle Società Partecipanti alla Fusione predisposto da SOGES per verificare la sostenibilità della struttura finanziaria;
- vi) statuti sociali di SOGES, Hotel Bretagna e Incorsi e statuto post Fusione;
- vii) progetto di bilancio di esercizio di SOGES, Hotel Bretagna e Incorsi al 31 dicembre 2024;
- viii) fascicoli di Bilancio 2021-2023 delle Società;
- ix) istanza congiunta *ex art. 2501 sexies* del Codice Civile al Tribunale di Firenze di nomina degli esperti;

Ho altresì ottenuto specifica attestazione mediante lettera rilasciata dalle Società partecipanti alla Fusione, sottoscritta in data odierna, che, per quanto a conoscenza degli Amministratori delle Società non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti e circostanze che rendano opportune modifiche significative alle assunzioni sottostanti le elaborazioni delle stime economico-finanziarie richiamate nella Relazione illustrativa degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione nonché ai dati e alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle analisi e/o che potrebbero avere impatti significativi sulle valutazioni.

In merito alla documentazione esaminata si ritiene opportuno sottolineare che la responsabilità della redazione del progetto di Fusione, delle relazioni, delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della loro formulazione è a carico degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione. Nello svolgimento del presente incarico, ho fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni fornite e sulla ulteriore documentazione esaminata.

5. Contenuto della Relazione degli amministratori

Gli Amministratori hanno predisposto, al fine di assolvere ai doveri informativi previsti dal terzo comma del richiamato art. 2501-bis, un apposito piano economico-finanziario (nel seguito il “Piano” o “Piano Integrato”), con l’indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della Incorporante successivamente alla Fusione.

Con la Fusione, il patrimonio delle Società Incorporande concorrerà con quello della Società Incorporante a costituire garanzia generica e/o fonte di rimborso del debito bancario contratto da SOGES per acquisire il controllo di Hotel Bretagna, integrandosi pertanto la fattispecie di cui al citato art. 2501-bis del Codice Civile.

Il Piano è stato predisposto dagli organi amministrativi al solo fine di indicare le fonti delle risorse finanziarie volte a dare evidenza della capacità della Società Incorporante di soddisfare le obbligazioni della stessa strettamente correlate al rimborso del debito contratto per acquisire l'intero capitale sociale di Hotel Bretagna e, indirettamente, di Incorsi.

Il Piano, strutturato a partire dai singoli bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, quale integrazione dei piani economico-finanziari distintamente elaborati con riferimento a ciascuna delle società partecipanti all'operazione, illustra le previsioni economico-finanziarie di SOGES post-Fusione in relazione al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2031. In applicazione del combinato disposto degli artt. 2504-*bis*, comma terzo, e 2501-*ter*, comma primo n.6, del Codice Civile, le operazioni delle Incorporande saranno imputate al bilancio della Incorporante a far data dal 1° gennaio dell'esercizio in cui l'atto di Fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi e tale decorrenza sarà assunta anche ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La Relazione descrive dapprima la struttura dell'indebitamento finanziario di SOGES post-Fusione per poi evidenziare le modalità secondo le quali SOGES sarà in grado di rimborsare il suddetto debito, sulla base di assunzioni indicate.

Il Piano è basato sulle seguenti assunzioni:

- il Piano Integrato rappresenta l'aggregazione dei piani prospettici di SOGES, Hotel Bretagna ed Incorsi, sviluppati distintamente senza applicazione di elisioni sia tra ricavi e costi intercompany sia tra crediti e debiti intercompany, non avendo impatto sulle disponibilità liquide;
- i singoli piani sono stati predisposti sulla base dei bilanci civilistici delle società chiusi al 31 dicembre 2024 nonché, in ragione delle ipotesi formulate dal management, contemplando proiezioni dettagliate fino al 2026 (anno nel quale entreranno a regime le strutture acquisite nel 2024 e nel 2025) ed una ricostruzione dal 2027 al 2031 prudenzialmente ipotizzata su una crescita del 2% a parità di numero di strutture;
- le previsioni economico-redдитuali del Piano sono state effettuate secondo una logica di continuità con l'ordinario andamento delle gestioni pregresse, evitando di considerare gli effetti correlati ad eventi straordinari;
- per maggiore prudenza, oltre al Piano Integrato, sono stati previsti due scenari peggiorativi, di cui uno – "**Sensitivity Analysis**", – con ricavi a crescita nulla, ed uno – "**Disaster Case**", – con ricavi a crescita nulla e costi incrementati del 2% rispetto a quelli previsti dal Piano, al fine di verificare la sostenibilità del Piano in caso di eventi negativi;
- il Piano Integrato, ancora una volta in ottica prudenziale, non considera le sinergie derivanti dall'integrazione delle società in seguito alla Fusione né le sinergie ed economie di scala derivanti dall'acquisizione di cinque strutture da luglio 2024 alla data di redazione della relazione, tranne quelle che appaiono certe sotto riportate:
 - Eliminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione di Hotel Bretagna pari a Euro 157.436;
 - Eliminazione del compenso del sindaco unico pari a Euro 6.240;
 - Eliminazione delle consulenze fiscali (anche relative all'acquisizione ed elaborazione dei dati contabili pari a Euro 138.956);

- Eliminazione delle spese dovute per il pagamento dell'IMU per un importo di Euro 8.528; per un totale di costi a livello di EBITDA di Euro 311.160;
- La cessione dell'immobile di proprietà di Hotel Bretagna a terzi comporterà, a livello economico, un aggravio di Euro 400.000 annui a titolo di canoni di locazione, e, a livello di Ebit, minori ammortamenti per Euro 83.146;

Di seguito le tavole di Piano

5.1) Indebitamento complessivo post-Fusione

L'indebitamento complessivo di SOGES post- Fusione sarà il seguente:

Istituto	Scadenza	Tasso	al 01/01/2025	Bt	Lt
MPS	31/01/2027	Euribor + 2,83%	293.331	138.645	154.686
Unicredit	31/01/2026	2,15%	95.279	87.870	7.408
Unicredit	30/11/2026	1,25%	152.808	79.269	73.539
Cambiano	28/04/2027	Euribor + 2,65%	177.911	73.499	104.412
DESIO	10/09/2026	1,60%	72.995	41.461	31.534
DESIO	28/02/2028	Euribor + 2,00%	128.976	39.851	89.125
Intesa Sanpaolo	28/11/2028	Euribor + 3,15%	293.905	71.846	222.059
Intesa Sanpaolo	19/10/2028	1,37%	777.887	199.044	578.842
Confeserfidi Banco Desio	05/06/2026	4,00%	156.036	102.982	53.054
Igea Digital Bank	28/03/2029	Euribor + 3,50%	375.568	79.584	295.983
Igea Digital Bank	28/08/2028	Euribor + 3,50%	383.901	96.308	287.593
Confeserfidi Banco Desio	28/04/2026	Euribor + 0,80%	141.329	105.314	36.016
Finanziamento Rinascimento	28/11/2030	0,40%	230.000	92.000	138.000
Finanziamento Rinascimento	10/12/2030	0,40%	219.000	87.600	131.400
Intesa Sanpaolo	30/06/2027	Euribor + 1,50%	81.823	32.498	49.325
Banca Progetto	30/09/2031	Euribor + 4,75%	1.168.212	134.064	1.034.149
Confeserfidi Banco Desio	30/06/2026	7,90%	281.558	173.721	107.837
Mediocredito Centrale	31/12/2031	Euribor + 2,40%	3.000.000	-	3.000.000
Confeserfidi Banco Desio	10/06/2025	4,39%	400.000	400.000	0
Riello Investimenti SGR S.p.A.	30/06/2031	Euribor + 5,80%	4.000.000	-	4.000.000
BPM	24/07/2026	Euribor + 2,4%	173.507,77	107.850	65.658
BPM	30/09/2027	Euribor + 2,00%	550.095,01	109.759	440.336
CREDIT AGRICOLE	05/03/2027	Euribor + 2,20%	216.388,86	93.092	123.297
BNL	11/11/2027	Euribor + 1,75%	732.136,50	251.018	481.118
TOTALE Debito residuo			14.102.647	2.597.277	11.505.369

I soli finanziamenti bancari contratti da SOGES ai fini dell'acquisizione del controllo di Hotel Bretagna sono i seguenti:

Istituto	Scadenza	Tasso	al 01/01/2025	Bt	Lt
Riello Investimenti SGR S.p.A.	30/06/2031	Euribor + 5,80%	4.000.000	-	4.000.000
Mediocredito Centrale	31/12/2031	Euribor + 2,40%	3.000.000	-	3.000.000
TOTALE			7.000.000	-	7.000.000

Tabella relativa agli impegni di rimborso relativi ai debiti finanziari sopra menzionati, limitatamente alle sole quote di capitale.

Istituto	Rimborso 2025	Rimborso 2026	Rimborso 2027	Rimborso 2028	Rimborso 2029	Rimborso 2030	Rimborso 2031
MPS	138.645	146.090	8.596	-	-	-	-
Unicredit	87.870	7.408	-	-	-	-	-
Unicredit	79.269	73.539	-	-	-	-	-
Cambiano	73.499	77.157	27.255	-	-	-	-
DESIO	41.461	31.534	-	-	-	-	-
DESIO	39.851	41.056	43.007	5.062	-	-	-
Intesa Sanpaolo	71.846	73.908	78.268	69.882	-	-	-
Intesa Sanpaolo	199.044	201.762	204.517	172.563	-	-	-
Confeserfidi Banco Desio	102.982	53.054	-	-	-	-	-
Igea Digital Bank	79.584	84.401	89.676	95.280	26.627	-	-
Igea Digital Bank	96.308	101.895	108.263	77.434	-	-	-
Confeserfidi Banco Desio	105.314	36.016	-	-	-	-	-
Finanziamento Rinascimento	92.000	-	-	-	-	138.000	-
Finanziamento Rinascimento	87.600	-	-	-	-	131.400	-
Intesa Sanpaolo	32.498	33.582	15.743	-	-	-	-
Banca Progetto	134.064	149.481	160.692	172.744	185.699	199.627	165.906
Confeserfidi Banco Desio	173.721	107.837	-	-	-	-	-
Mediocredito Centrale	-	439.391	462.019	485.813	510.833	537.141	564.803
Confeserfidi Banco Desio	400.000	-	-	-	-	-	-
Riello Investimenti SGR S.p.A.	-	500.000	500.000	600.000	600.000	800.000	1.000.000
BPM	107.850	65.658	-	-	-	-	-
BPM	17.923*	-	-	-	-	-	-
CREDIT AGRICOLE	93.092	123.297	-	-	-	-	-
BNL	251.018	251.018	230.100	-	-	-	-
Unicredit 2025	74.880	85.403	89.460	93.709	98.160	8.388	-
BPM 2025	53.416	66.241	68.659	11.684	-	-	-
Cassa di risparmio Orvieto 2025	29.776	122.617	128.442	134.543	34.623	-	-
TOTALE Rimborso	2.738.393	2.957.747	2.304.157	2.012.424	1.554.102	1.822.943	1.730.709

Tabella sulla proiezione degli oneri finanziari netti derivanti dalle linee di debito sopra indicate.

ANNO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IMPORTO INTERESSI	797.481	672.373	534.139	409.401	300.166	200.137	64.683

5.2) Tabella Conto Economico prospettico

CONTO ECONOMICO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ricavi di vendita	15.785.788	16.698.574	30.834.345	35.304.574	36.543.784	37.595.379	38.444.024	39.212.905	39.997.163
<i>di cui hotelerie</i>	15.785.788	16.698.574	30.834.345	35.304.574	36.543.784	37.595.379	38.444.024	39.212.905	39.997.163
<i>di cui hotel Bretagne</i>	-	-	8.420.659	8.858.745	9.052.501	9.250.629	9.453.232	9.642.297	9.835.143
Variazione rimanenze SL e PF	8.153	5.736	29.378	20.480	10.700	9.429	7.836	-	-
Altri ricavi	49.287	128.971	488.149	272.675	282.246	290.368	296.922	302.861	308.918
Valore della Produzione	15.843.228	16.833.282	31.351.872	35.597.729	36.836.730	37.895.176	38.748.782	39.515.765	40.306.081
VAP %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Costi diretti	(2.801.147)	(2.808.665)	(4.670.677)	(5.230.707)	(5.395.606)	(5.339.478)	(5.659.991)	(5.773.191)	(5.888.655)
Altri costi diretti	(1.190.654)	(1.083.928)	(2.568.235)	(3.148.531)	(3.293.639)	(3.393.504)	(3.477.614)	(3.547.166)	(3.618.109)
Margine di Contribuzione	11.851.427	12.940.689	24.112.960	27.218.430	28.147.484	28.962.194	29.611.177	30.195.408	30.799.316
MOC %	75%	77%	76,9%	76,5%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%	76,4%
Personale	(6.414.197)	(6.814.804)	(10.612.851)	(11.659.236)	(11.885.940)	(12.117.102)	(12.352.809)	(12.599.865)	(12.851.863)
Costi indiretti vari	(77.449)	(82.790)	(317.911)	(461.292)	(469.236)	(477.324)	(485.560)	(495.271)	(505.176)
Costi commerciali	(341.761)	(430.462)	(712.824)	(733.089)	(747.482)	(762.137)	(777.120)	(792.662)	(808.516)
Costi generali ed amministrativi	(2.316.006)	(2.990.278)	(3.646.629)	(3.952.231)	(4.019.516)	(4.088.140)	(4.158.128)	(4.241.291)	(4.326.117)
EBITDAR	2.702.014	2.602.355	8.822.745	10.412.582	11.025.310	11.517.472	11.837.560	12.066.319	12.307.645
EBITDAR %	17%	15%	28%	29%	30%	30%	31%	31%	31%
Godimento beni di terzi	(1.357.513)	(1.547.855)	(4.563.329)	(5.209.579)	(5.666.528)	(5.839.732)	(5.921.034)	(6.039.455)	(6.160.244)
EBITDA	1.344.200	1.054.500	4.259.415	5.203.003	5.358.782	5.677.690	5.916.526	6.026.864	6.147.401
EBITDA %	8%	6%	14%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Ammortamenti imm.ni immateriali	(455.030)	(650.706)	(1.855.180)	(1.789.402)	(1.675.777)	(1.381.876)	(1.384.361)	(1.265.329)	(1.160.721)
Ammortamenti imm.ni materiali	(322.020)	(376.818)	(834.784)	(731.692)	(601.394)	(426.271)	(354.620)	(326.581)	(306.145)
Accantonamenti e svalutazioni	(142.313)	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	424.838	26.976	1.569.452	2.681.909	3.081.611	3.669.543	4.177.545	4.436.754	4.680.535
EBIT %	3%	0%	5%	8%	8%	10%	11%	11%	12%
Proventi/(oneri) finanziari	(309.670)	(349.220)	(768.792)	(670.648)	(532.999)	(408.908)	(300.151)	(200.137)	(64.683)
Proventi/(oneri) straordinari	110.816	-	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	-	-
Utile ante imposte	225.984	(322.244)	890.661	2.101.261	2.638.612	3.350.636	3.967.394	4.236.617	4.615.852
Utile ante imposte %	1%	3%	3%	6%	7%	9%	10%	11%	12%
Imposte	193.251	(11.536)	(405.569)	(689.805)	(805.849)	(963.352)	(1.100.098)	(1.160.888)	(1.240.874)
Utile/(perdita) d'esercizio	419.235	(333.800)	485.092	1.411.456	1.832.763	2.387.284	2.867.296	3.075.730	3.374.978
Utile %	3%	-2%	2%	4%	5%	6%	7%	8%	8%

5.3) Variazioni del Capitale circolante netto

Le variazioni del capitale circolante netto impattano sui flussi di cassa unitamente all'EBITDA

CASH FLOW	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
EBIT	424.838	26.976	1.569.452	2.651.909	3.051.611	3.669.543	4.177.545	4.436.754	4.680.535
- Imposte	193.251	(11.556)	(405.569)	(659.805)	(805.849)	(963.352)	(1.100.098)	(1.160.888)	(1.240.874)
+ Ammortamenti	777.049	1.027.524	2.689.963	2.521.094	2.277.171	2.009.147	1.738.981	1.590.110	1.466.566
+ Accantonamenti/(utilizzi) fondi	339.793	177.395	1.230.182	192.589	307.409	316.577	470.537	479.968	489.568
Flusso monetario	1.734.932	1.220.339	5.084.028	4.705.787	4.860.342	5.030.915	5.286.986	5.345.945	5.396.095
-/- Variazione rimanenze	(46.345)	(5.736)	(29.378)	(20.480)	(10.700)	(9.429)	(7.836)	(8.003)	(8.175)
-/- Variazione Crediti commerciali	130.772	48.055	(91.439)	(73.483)	(20.371)	(17.286)	(13.950)	(12.639)	(12.892)
-/- Variazione Crediti Tributari	(111.207)	35.634	342.117	385.008	-	-	-	-	-
-/- Variazione Fornitori c/a	2.422	(19.909)	(24.428)	(12.354)	(4.691)	(2.784)	(2.076)	(2.243)	(2.288)
-/- Variazione Altri crediti	(435.026)	(1.471.908)	139.298	42.247	102.660	102.324	101.982	99.480	99.077
-/- Variazione Fornitori v/fornitori	(288.473)	308.296	836.713	506.509	128.830	76.465	57.015	61.607	62.839
-/- Variazione Clienti c/a	31.019	(107.456)	213.392	36.742	10.185	8.643	6.975	6.320	6.446
-/- Variazione Debiti Tributari	277.026	(150.660)	68.511	284.236	116.044	157.503	136.746	60.790	79.986
-/- Variazione Altri debiti	48.074	5.245.905	(3.838.993)	(133.324)	(212.243)	(47.623)	(47.255)	44.844	45.741
Variazioni del CCN	(391.739)	3.902.221	(2.384.207)	1.015.101	109.714	267.814	231.601	250.155	270.735
- Investimenti in Immobilizzazioni immat.	(927.786)	(2.513.786)	(11.576.878)	(100.000)	(100.000)	(150.000)	(150.000)	(150.000)	(150.000)
- Investimenti in Immobilizzazioni materia	(684.156)	(13.816)	(2.128.204)	(100.000)	(100.000)	(200.000)	(200.000)	(200.000)	(200.000)
- Investimenti in Immobilizzazioni finanzia	(76.373)	(12.212.292)	12.036.677	100.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Investimenti	(1.688.314)	(14.739.895)	(1.668.405)	(100.000)	(150.000)	(300.000)	(320.000)	(320.000)	(320.000)
-/- Proventi/(Oneri) straordinari	110.816	-	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	-	-
UNLEVERED FREE CASH FLOW	(234.306)	(9.617.334)	1.121.417	5.710.887	4.910.056	5.088.729	5.288.587	5.276.099	5.346.830
+ Accensione/(Rimborso) Debiti a m-l term	1.828.524	6.192.666	(423.557)	(2.847.880)	(2.239.162)	(1.918.715)	(1.455.942)	(1.814.555)	(1.730.709)
-/- Proventi/(Oneri) finanziari	(309.670)	(349.220)	(768.792)	(670.648)	(532.999)	(408.908)	(300.151)	(200.137)	(64.683)
-/- titoli	(7.433)	950.000	(27.597)	-	-	-	-	-	-
-/- Debiti v/soci	(100.476)	(95.360)	0	-	-	-	-	-	-
FREE CASH FLOW TO EQUITY	1.176.639	(2.919.248)	(98.529)	2.192.360	2.137.895	2.761.107	3.532.494	3.261.407	3.551.438
+ Aumento Capitale Sociale	500.000	170.375	140.630	-	-	-	-	-	-
-/- Altre variazioni di Patrimonio Netto	(655.799)	3.884.605	468.831	-	-	-	-	-	-
VARIAZIONE TESORERIA	1.020.840	1.135.732	510.932	2.192.360	2.137.895	2.761.107	3.532.494	3.261.407	3.551.438

5.4) Risorse finanziarie per il soddisfacimento dell'indebitamento

CASH FLOW	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Banca Iniziale (disponibilità liquide + debiti a breve)	888.534	1.909.374	3.045.106	3.556.038	5.748.398	7.886.293	10.647.400	14.179.894	17.441.301
Variaz. tesoreria	1.020.840	1.135.732	510.932	2.192.360	2.137.895	2.761.107	3.532.494	3.261.407	3.551.438
Banca Finale (disponibilità liquide + debiti a breve)	1.909.374	3.045.106	3.556.038	5.748.398	7.886.293	10.647.400	14.179.894	17.441.301	20.992.739

5.5 Conclusioni Relazione degli Amministratori

La Relazione degli Amministratori conclude affermando che il Piano predisposto evidenzia che il fabbisogno relativo al debito di SOGES post-Fusione può essere soddisfatto principalmente grazie al cash flow della gestione caratteristica generato annualmente dalla società, oltre che alle proprie disponibilità di cassa. Il Piano 2025-2031 ha una durata coerente con quella dei finanziamenti ed è prudenzialmente redatto senza considerare la disponibilità degli affidamenti POS non utilizzati per un ammontare pari ad Euro 1,3 milione.

Per gli amministratori l'operazione di fusione risulta sostenibile anche sotto l'aspetto patrimoniale, oltre che sotto il profilo finanziario; il patrimonio netto della Società Incorporante post-fusione è infatti previsto in crescita, grazie alla stima di risultati netti d'esercizio costantemente positivi nel tempo.

STATO PATRIMONIALE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Immobilizzazioni immateriali	3.627.766	5.490.846	15.212.544	13.523.142	11.947.365	10.515.489	9.281.128	8.167.599	7.156.878
Immobilizzazioni materiali	2.469.041	2.106.039	3.399.459	2.767.767	2.266.373	2.040.102	1.855.452	1.758.902	1.652.757
Immobilizzazioni finanziarie	503.098	12.715.390	678.712	578.712	528.712	478.712	448.712	418.712	388.712
Totale Attivo Fisso Netto	6.599.904	20.312.274	19.290.716	16.869.622	14.742.451	13.034.304	11.615.323	10.345.213	9.198.347
Rimanenze	290.294	296.031	325.409	345.889	356.589	366.017	373.833	381.856	390.031
Crediti commerciali	463.482	415.427	506.866	580.349	600.720	618.006	631.957	644.596	657.488
Crediti Tributari	782.739	727.125	383.008	-	-	-	-	-	-
Fornitori c/a	45.911	65.820	90.248	102.602	107.292	110.076	112.152	114.395	116.683
Altri crediti	809.990	2.281.898	2.142.600	2.100.333	1.997.693	1.895.369	1.793.387	1.693.907	1.594.830
Debiti v/ fornitori	(1.166.505)	(1.474.801)	(2.311.514)	(2.818.023)	(2.946.833)	(3.023.318)	(3.080.333)	(3.141.940)	(3.204.779)
Clienti c/a	(147.497)	(40.041)	(233.433)	(290.175)	(300.360)	(309.003)	(315.978)	(322.298)	(328.744)
Debiti Tributari	(487.718)	(337.098)	(405.569)	(689.805)	(805.849)	(963.352)	(1.100.098)	(1.160.888)	(1.240.874)
Altri debiti	(1.288.123)	(6.534.028)	(2.695.035)	(2.561.710)	(2.349.467)	(2.301.844)	(2.254.590)	(2.209.434)	(2.245.175)
Totale Capitale Circolante Netto	(697.406)	(4.599.627)	(2.215.420)	(3.230.521)	(3.340.235)	(3.608.049)	(3.839.650)	(4.089.805)	(4.360.539)
Fondi	(105.834)	(105.834)	(650.979)	(400.517)	(255.890)	(111.262)	(111.262)	(111.262)	(111.262)
TFR	(875.837)	(1.033.232)	(1.738.269)	(2.181.319)	(2.633.335)	(3.094.560)	(3.563.117)	(4.045.085)	(4.834.653)
Totale Fondi	(981.671)	(1.159.066)	(2.389.247)	(2.581.836)	(2.889.245)	(3.205.822)	(3.676.379)	(4.156.347)	(4.645.915)
Totale Capitale Investito Netto	4.920.827	14.553.582	14.686.048	11.057.265	8.512.971	6.220.433	4.099.294	2.099.061	191.893
Capitale sociale	600.000	770.375	911.005	911.005	911.005	911.005	911.005	911.005	911.005
Riserve non disponibili	11.362	32.324	32.324	32.324	32.324	32.324	32.324	32.324	32.324
Riserve	446.228	4.729.106	5.197.937	5.197.937	5.197.937	5.197.937	5.197.937	5.197.937	5.197.937
Utili/(perdite) portate a nuovo	-	-	(333.800)	151.292	1.562.749	3.395.511	5.782.795	8.650.091	11.725.821
Utile/(perdita) di periodo	419.235	(333.800)	485.092	1.411.456	1.832.763	2.387.284	2.867.296	3.075.730	3.374.978
Totale Patrimonio Netto	1.476.825	5.198.005	6.292.557	7.704.014	9.536.776	11.924.060	14.791.356	17.867.086	21.242.064
Debiti v/Banche a breve	372.422	2.040.070	2.849.027	2.240.741	1.926.930	1.455.942	1.806.168	1.730.709	-
Debiti v/Banche a m-l termine	6.237.852	10.390.448	9.157.935	6.918.341	4.992.990	3.545.264	1.739.097	0	0
titoli	(1.000.000)	(50.000)	(77.597)	(77.597)	(77.597)	(77.597)	(77.597)	(77.597)	(77.597)
Debiti v/soci	115.524	20.164	20.164	20.164	20.164	20.164	20.164	20.164	20.164
Cassa	(2.281.797)	(3.045.106)	(3.556.038)	(5.748.398)	(7.856.293)	(10.647.400)	(14.179.894)	(17.441.301)	(20.992.739)
Totale Posizione Finanziaria Netta	3.444.002	9.355.577	8.393.491	3.353.251	(1.023.806)	(5.703.627)	(10.692.063)	(15.768.025)	(21.050.172)
Totale PFN e Mezzi propri	4.920.827	14.553.582	14.686.048	11.057.265	8.512.971	6.220.433	4.099.294	2.099.061	191.893

Gli indici di sostenibilità finanziaria dell'indebitamento, sotto riportati, esprimenti la "qualità del credito" della Società Incorporante post-fusione, riportati nel Piano, rispettano i *covenant* previsti dal prestito obbligazionario.

INDICI	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PFN / EBITDA	8,9	2,0	0,6	(0,2)	(1,0)	(1,8)	(2,6)	(3,4)
PFN / PATRIMONIO NETTO	1,8	1,3	0,4	(0,1)	(0,5)	(0,7)	(0,9)	(1,0)
EBITDA / ONERI FINANZIARI	3,0	5,5	7,8	10,1	13,9	19,7	30,1	95,0
CASH FLOW OPERATIVO / SERVIZIO DEL DEBITO	(3,1)	0,7	1,6	1,8	2,3	3,1	2,8	3,2
INVESTIMENTI NON AMMORTIZZATI / FINANZIAMENTI	1,6	1,6	1,8	2,1	2,6	3,3	6,0	n/a

Secondo le risultanze del Piano, le fonti delle risorse finanziarie finalizzate al soddisfacimento delle obbligazioni di SOGES successivamente alla Fusione possono essere così sintetizzate:

- Disponibilità liquide di SOGES comprensive di quelle conseguenti all'aumento del capitale sociale sottoscritto e versato per complessivi Euro 2.109.460,50;
- Riduzione dei costi operativi di Hotel Bretagna e di Incorsi in seguito alla Fusione;
- Credito d'imposta IPO per Euro 444.196;
- Capacità di SOGES di generare flussi di cassa derivanti dalla gestione caratteristica anche grazie all'acquisizione delle nuove strutture, Art Atelier, Hotel Bretagna, Villa Olmo, Hotel Malaspina e Melià Venezia Lido.

Gli Amministratori ritengono che il Piano Integrato dimostri che il flusso di cassa della gestione caratteristica atteso risulta in grado di sostenere il livello di investimenti prospettati, oltre agli oneri finanziari, e che il flusso di cassa residuo consente di rimborsare l'indebitamento finanziario di SOGES post-Fusione.

5.6 Difficoltà di valutazione riscontrate dagli amministratori

Gli Organi Amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione non hanno riportato difficoltà all'interno del Progetto di Fusione.

6. Lavoro svolto dal revisore

Nell'ambito dell'incarico, ho svolto le seguenti procedure:

- lettura critica della bozza delle Relazioni degli Amministratori ex articoli 2501-bis e 2501-quinquies del Codice Civile e dell'ulteriore documentazione relativa alla Fusione, nonché delle bozze di lavoro già messe a mia disposizione nelle settimane precedenti alla data di predisposizione dei rispettivi documenti nella versione finale;
- lettura critica della bozza del Progetto di Fusione con indebitamento di Hotel Bretagna ed Incorsi in SOGES;
- in relazione ai Bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, in luogo alle Situazioni Patrimoniali ex art. 2501-*quater* del Codice Civile, incontri e discussioni con il *Management* delle Società e con la società di revisione BDO ITALIA S.p.A., revisore legale della Società Incorporante, nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitomi, indicate nel precedente paragrafo 3;
- verifica dei dati storici di crescita del fatturato nel triennio 2022-2024;
- verifica dell'omogeneità dei dati previsionali con i dati storici, (tenuto conto delle variazioni conseguenti all'ingresso di nuove strutture);
- analisi dei dati di piano con quelli storici per quanto attiene: le poste relative agli accantonamenti dei rischi su crediti (modesti o nulli); la recuperabilità dell'avviamento di Hotel Bretagna nell'orizzonte temporale descritto nel piano; l'aumento previsto dei costi fissi; la previsione dell'andamento degli oneri finanziari, considerata in linea con il tasso euribor previsto dalla BCE;
- analisi dei report del settore al fine di verificare il tasso di crescita previsto nel settore in cui opera SOGES, ritenendo il tasso di crescita dei ricavi applicato nel Piano (2% dal 2027 quando tutte le strutture sono operative), in linea con la crescita dell'inflazione prevista da BCE e prudenziale rispetto alle stime degli operatori del settore;
- discusso con gli organi amministrativi il prospetto contenente le stime economico-finanziarie allo scopo di verificare la ragionevolezza delle assunzioni su cui si fondano, soprattutto per quanto attiene le nuove strutture; ove possibile le stime previsionali sono state effettuate considerando i dati storici (Hotel Bretagna e Villa Olmo), ove non disponibili si è fatto riferimento ai dati storici per strutture simili comparabili (per Hotel Malaspina l'organo amministrativo ha considerato l'andamento di Hotel Art Atelier avente caratteristiche simili), tenuto conto anche del brand di assoluto livello mondiale quale è la nuova struttura Melià Venezia;
- analisi delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione relativamente alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione, anch'esse ritenute prudenti in quanto elaborate considerando il solo flusso della gestione caratteristica e l'incremento delle liquidità derivanti dall'aumento di capitale, senza considerare alcun utilizzo di affidamenti a breve termine pari ad Euro 1,3 milioni;
- ricevuto formale attestazione dai legali rappresentanti delle Società partecipanti alla Fusione sugli elementi di valutazione messi a mia disposizione e, per quanto di loro conoscenza, alla

data della presente relazione, sulla insussistenza di modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'operazione ed agli altri elementi presi in considerazione;

7. Considerazione in ordine alla ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di Fusione relativamente agli obiettivi alla base del Piano e alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della Società incorporante post Fusione

Sulla base della documentazione esaminata a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione dei dati previsionali e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del mio lavoro, così come illustrate nella presente relazione, le stime economico-finanziarie formulate risultano ragionevoli in relazione al soddisfacimento delle obbligazioni della Società risultante dalla Fusione.

8. Limiti specifici incontrati dal Revisore ed eventuali altri aspetti di rilievo emersi nell'espletamento del presente incarico

Nessun limite e difficoltà emersi.

9. Conclusioni

Tenuto conto della portata del mio lavoro, ritengo ai sensi dell'articolo 2501-bis e 2501-ter del Codice Civile, ragionevoli le indicazioni contenute nel Progetto di Fusione relativamente all'indicazione delle assunzioni alla base del Piano predisposto per la Fusione e delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della Società incorporante post Fusione.

La presente relazione è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall'articolo 2501-bis, quinto comma del Codice Civile, nell'ambito dell'operazione di Fusione per incorporazione di Hotel Bretagna ed Incorsi nella SOGES, pertanto non potrà essere utilizzata per scopi diversi.

Firenze 14 marzo 2025

Dott.ssa Bianca Nannucci

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata: “**SOGES GROUP S.p.A.**” (la “**Società**”).

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Firenze (FI).

2.2. Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste all’art. 2365 c.c. – nel territorio nazionale, come infra previsto all’art. 24.1; il consiglio di amministrazione inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all’estero.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto la gestione di alberghi, residenze turistico alberghiere, studentati, residences, campeggi e strutture ricettive in genere, nonché l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione ed amministrazione di immobili ed attività edilizia in genere, la vendita di generi alimentari e oggettistica varia al dettaglio e anche on line. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo, necessarie od utili, per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi compreso, l’acquisto di immobili anche in locazione finanziaria, la conduzione e/o la concessione degli stessi in locazione, il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali sia in proprio che per conto terzi, anche a titolo gratuito, nonché la compravendita di crediti. La Società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati. Potrà pure assumere interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà, infine, assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi od infruttiferi, presso soci, istituti finanziari e banche, con l’osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e pertanto nei limiti e con i criteri determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell’art.11 del d.lgs. 1° settembre 1993 n.385.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI, OPA E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 911.005,20 (novecentoundicimilacinque virgola venti) ed è diviso in n. 6.073.368 (seimilionesettantatremilatrecentosessantotto) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

6.2. Le azioni sono nominative, indivisibili, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3. L'assemblea del 28 marzo 2024 ha deliberato, tra l'altro, di aumentare, subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni e dei Warrant della Società su Euronext Growth Milan, il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, da eseguire anche in più tranche, con esclusione del diritto di sottoscrizione, per massimi nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 666.667 (seicentosessantaseimilaseicentosessantasette) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni sono da riservare a servizio dell'esercizio dei Warrant;
- le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;
- i titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere azioni di compendio, nel Rapporto di Esercizio;
- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria potrà includere un eventuale sovrapprezzo; il prezzo sarà individuato in applicazione del Regolamento Warrant per ciascun Periodo di Esercizio dei Warrant a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il prezzo di sottoscrizione dovrà essere interamente versato in denaro all'atto della sottoscrizione delle relative azioni;
- il termine finale per la sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2027, fatto salvo quanto più precisamente sarà previsto nel Regolamento Warrant.

6.4. L'assemblea del 28 marzo 2024 ha deliberato, tra l'altro, di aumentare ulteriormente il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, da eseguire anche in più tranche, con esclusione del diritto di sottoscrizione, per massimi nominali Euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta virgola zero zero), oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 35.000 (trentacinquemila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni sono da riservare a servizio dei Piani di Incentivazione;
- le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;
- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria potrà includere un eventuale sovrapprezzo; il prezzo sarà individuato a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il prezzo di sottoscrizione dovrà essere interamente versato in denaro all'atto della sottoscrizione delle relative azioni;
- il termine finale per la sottoscrizione è fissato al 30 giugno 2031.

6.5. L'assemblea straordinaria, in data 19 dicembre 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo pari a massimi complessivi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie di SOGES GROUP S.p.A. prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, da liberarsi in denaro, prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine ultimo del 31 marzo 2025, concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Inoltre, la medesima assemblea straordinaria ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (a) fissare, nel rispetto dei termini stabiliti dall'assemblea, la tempistica dell'offerta in opzione, procedendo al suo deposito al competente Registro delle Imprese; (b) determinare il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, che non potrà essere comunque inferiore al prezzo minimo di emissione fissato dall'assemblea in Euro 2,25 (due virgola venticinque), tenendo conto, tra l'altro, ai fini

della determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2346, comma 5, del codice civile, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di Borsa aperta antecedente detta data di determinazione, nonché delle indicazioni che saranno fornite dagli advisor esterni appositamente nominati; (c) stabilire, nel limite massimo deliberato dall'assemblea, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale; (d) determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione altresì di collocare, entro il termine finale di sottoscrizione, l'eventuale inoptato risultante ad esito dell'offerta in opzione e dell'esecuzione degli impegni di sottoscrizione eventualmente assunti da uno o più azionisti; e (e) porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni della Società di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

6.6. L'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera, mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

- (a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;
- (b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;
- (c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale attuale e del dieci per cento del numero delle azioni attuali, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- (d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;
- (e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile;
- (f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero puntuale, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, in ogni caso, non dovrà essere inferiore alla parità contabile implicita vigente alla data della delibera di approvazione della presente delega (i.e. Euro 0,15).

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

- (a) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (b) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale attuale e del dieci per cento del numero delle azioni attuali, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, destinando l'aumento ai soggetti di cui al successivo punto (c);
- (c) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o di sue eventuali controllate aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o di sue eventuali controllate o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o di sue eventuali controllate;
- (d) ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul capitale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o per sue eventuali controllate, mediante utilizzo, se del caso, di utili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione – fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile e/o del disposto dell'articolo 2441 comma 4 secondo periodo del codice civile (ove rispettivamente applicabili) – farà riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, quindi, essere fra l'altro fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sui sistemi multilaterali di negoziazione ove le azioni sono negoziate, con eventuale applicazione di uno sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, ove consentito dalla legge.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'art. 83-*duodecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni ordinarie e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.

8.5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, e del 10% (dieci per cento) del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nel caso di cui al 2349, secondo comma, c.c. possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con *warrant*, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1. Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al

sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'“**Euronext Growth Milan**”).

Articolo 12

OPA Endosocietaria

12.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni, *pro tempore* vigente (il “**Regolamento Emittenti EGM**”).

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), del TUF non si applica.

Articolo 12-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2. L'art. 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'art. 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale

prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

12-bis.4. Ai fini del presente statuto, per “partecipazione” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGM – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli “Azionisti Significativi” (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM).

13.2. Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM, è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'operazione o degli eventi che hanno comportato il “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti EGM). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito *internet* della Società.

13.3 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale sospensione, la deliberazione dell'assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'assemblea è convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione o il presidente del consiglio di amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, anche esclusivamente, ove di volta in volta così deciso dal consiglio di amministrazione nel relativo avviso di convocazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

16.4. Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del TUF, del rappresentante designato

di cui all'art. 135-*undecies* del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

16.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vicepresidente, ove nominato, o (in subordine) dall'amministratore delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge e dal presente statuto, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (iii) richiesta di revoca delle azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo art. 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti EGM. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale

sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19 **Verbalizzazione**

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20 **Numero, durata e compenso degli amministratori**

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore delegato, consigliere delegato, presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione, è stabilita dal consiglio di amministrazione previo parere del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo, c.c., nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo, c.c.. È facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

Articolo 21 **Nomina degli amministratori**

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art.

147-ter, comma 4, del TUF. La valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM.

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'art. 20.1 del presente statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'amministratore delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal presidente del consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 c.c. nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-*bis* e 2506-*ter* c.c. possono essere assunte dall'organo amministrativo.

24.2. Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello statuto sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "Procedura") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. La Procedura può altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle

sudette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2. I sindaci durano in carica 3 (tre) anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti di cui al punto (i) dell'art. 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

27.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti EGM e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1. Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente, troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato Andrea Pegolo